



**Servizio Risorse Umane (trattamento giuridico),
Politiche Comunitarie, Politiche del Lavoro
e della Formazione**

prot. n. 455 del 5.1.2017

invio esclusivamente a mezzo e-mail

A tutto il Personale dipendente per il tramite dei Sigg.ri

Dr.ssa Laura Felici
Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche

Arch.Luca Lozzi
Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio

Magg.re Michele Lamanna
Dirigente del Dipartimento della Vigilanza e della Polizia Locale

Ai Responsabili Tutti dei Servizi

Ai Responsabili dei Servizi Autonomi:
Servizio Autonomo Politiche Sociali: Dr.ssa F.Moreschi
Servizio Autonomo Politiche Educative: Dr.ssa E.Bossetti
Servizio Autonomo Fondazione ICM : Dr.P.Togninelli

OGGETTO : NOTA INFORMATIVA SU NOVITA' PREVIDENZIALI LEGGE DI BILANCIO 2017

Il 7 dicembre u.s. in Senato è stata approvata in via definitiva la legge di bilancio 2017 .

Gli interventi in materia previdenziale sono numerosi e di interesse per i pubblici dipendenti sono in particolare 4, di seguito riportati ma è bene precisare preliminarmente che i requisiti generali previsti dalla Riforma Fornero del 2012 non vengono mutati (66 anni e 7 mesi di età per vecchiaia unitamente a 20 anni di contributi) oppure indipendentemente dall'età anagrafica 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini) e 41 anni e 10 mesi di contributi (donne) e fermo restando il divieto di trattenimento in servizio se raggiunto il limite ordinamentale (che continua ad essere 65 anni) superabile solo per consentire al lavoratore il perfezionamento del diritto ad una prestazione pensionistica (D.L. 101/2013 circ. Funzione Pubblica n.2/2015 e D.L. 90/2014 , tutti dettami recepiti nel Regolamento comunale di quest'Ente vigente in materia , approvato con D.G.C. 271 del 27.11.2014) .

Premesso quanto sopra , i soprarichiamati 4 interventi approvati con la neo legge di stabilità 2017 sono :

1. l'anticipo pensionistico (A.Pe.), in particolare nelle due versioni "volontaria" e "social";
2. l'eliminazione delle penalizzazioni sulle pensioni anticipate;
3. il cumulo dei periodi assicurativi;
4. i lavoratori precoci.

Il primo intervento, quello dell'A.Pe., con avvio a partire dal 1° maggio 2017 , è al momento un aspetto non del tutto definito, se non nei parametri generali, poiché le variabili più importanti, che sono il tasso



di interesse per la restituzione del prestito e il costo del prodotto assicurativo che deve essere obbligatoriamente associato al prestito, dovranno essere definiti successivamente alla approvazione della legge mediante opportuni decreti e convenzioni.

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica

Si tratta di un progetto di natura sperimentale che consentirà dal 1° maggio del 2017 e fino al 31 dicembre del 2018 ai lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico, agli autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ed ai parasubordinati che hanno raggiunto almeno i 63 anni di età di andare in anticipo in pensione.

Le condizioni per l'accesso all'Ape sono:

- * il compimento di almeno i 63 anni di età ;
- * quello di essere a non più di 3 anni e 7 mesi al perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;
- * il possesso di almeno 20 anni di contributi ;
- * aver maturato un importo di pensione lordo non inferiore a circa 1,4 volte il trattamento minimo Inps (per il 2017 circa 701 euro al mese) ;
- * non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Il pagamento dell'APE, ai lavoratori che ne faranno richiesta verrà attuata con prestiti erogati, attraverso l'Inps, da parte di banche e assicurazioni; tali prestiti dovranno poi essere restituiti dagli interessati con rate di ammortamento costanti e per 20 anni, una volta conseguita la pensione,

In sostanza, accedendo all'APE, si potrà ottenere mensilmente e per 12 mesi, sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia una somma, rapportata all'importo della futura pensione ed esente da imposizione fiscale. La suddetta somma poi dovrà essere restituita a partire dalla data di pensionamento, sino al completo rimborso del capitale e degli interessi alle banche che hanno fornito la "provvisa" per l'anticipo. Contestualmente al prestito, il lavoratore interessato all'APE dovrà attivare un'assicurazione contro il rischio di premorienza con una compagnia assicuratrice. Ciò perché in caso di decesso del richiedente, il capitale residuo sarà rimborsato dall'assicurazione con la quale è stata stipulata la polizza contro il rischio di premorienza, senza alcun riflesso sulla eventuale pensione di reversibilità o sugli eredi.

L'istituto di credito e la società assicuratrice saranno scelti dall'interessato fra quelli aderenti a un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzione nella quale saranno definite le condizioni standard di miglior favore. Con accordi-quadro sono definiti anche il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo.

L'entità minima e massima dell'Ape, la cui durata minima è di 6 mesi, e le ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell'Ape saranno indicate da un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sarà adottato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge.

Per ottenere l'APE, il lavoratore interessato presenterà domanda all'Inps di "certificazione del diritto all'Ape". L'Inps verifica il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e massimo dell'Ape ottenibile.

Una volta ottenuta dall'Inps questa certificazione, il soggetto presenta, utilizzando appositi modelli, domanda di Ape e di pensione (da liquidarsi al raggiungimento dei requisiti di legge), indicando il finanziatore e l'impresa assicurativa (per la copertura del rischio di premorienza).

La domanda di Ape e di pensione non sono revocabili.

Anticipo pensionistico agevolato (ape social) e i soggetti interessati

L'anticipo pensionistico agevolato (cosiddetto "Ape Social") è una forma di sussidio assistenziale che, dal 1° maggio 2017, potrà "accompagnare", fino alla maturazione della pensione di vecchiaia, alcune categorie di soggetti che hanno compiuto almeno un'età di **63 anni** e che possono vantare una contribuzione **pari o superiore a 30 anni**.



pub. n. 455 del 5.1.2017

L'intervento, interesserà **quattro categorie** di dipendenti:

i disoccupati senza reddito;

gli invalidi;

chi assiste parenti disabili;

chi espleta attività gravose.

La norma si riferisce agli iscritti alla assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata dell'Inps.

Per i **disoccupati**, il testo prevede che deve trattarsi di dipendenti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (quella cioè che si attiva per le imprese che impiegano più di 15 dipendenti, ex art. 7 della legge 604/1966), e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante (Naspi, Aspi o all'indennità di mobilità) da almeno tre mesi (chiaramente la norma si riferisce ai privati e non dovrebbe produrre alcun effetto sul pubblico impiego).

Per quel che concerne i **caregivers** (persone che assistono, senza alcun compenso, un proprio congiunto non in grado autonomamente di svolgere gli atti necessari alla vita quotidiana a causa dell'età, di una disabilità, di una malattia), la norma riguarda coloro che assistono, al momento della richiesta della prestazione della istanza , da **almeno sei mesi** , il coniuge o un parente di primo grado (esempio il figlio o il genitore) convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992.

Nella categoria degli **invalidi**, è, invece, annoverato chi ha una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, **pari o superiore al 74 %**.

Per quanto riguarda **le attività difficili o rischiose**, infine, è prevista l'inclusione dei lavoratori **dipendenti** (sarebbero, dunque, esclusi gli autonomi) che svolgono una o più delle professioni elencate nell'allegato alla legge di bilancio da **almeno 6 anni**, in via continuativa; trattasi di attività lavorative "per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo".

Le suddette attività saranno meglio individuate da un successivo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per accedere all'Ape sociale, come sopraspecificato, è necessario aver cumulato un minimo di **30 anni di contributi**, che però si incrementano a **36 anni** per i lavoratori impiegati nelle attività difficili o rischiose . I dipendenti interessati potranno ottenere, con decorrenza dal **1° maggio 2017 e non prima** del compimento del **63° anno di età**, un assegno di accompagnamento sino alla maturazione della pensione di vecchiaia , corrisposto direttamente dall'Inps spalmato su **12 mensilità**, pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso all'indennità stessa.

La misura dell'indennità , non potrà, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di **1.500 euro lordi**, non rivalutabili annualmente (l'indennità sarà tassata come un normale reddito da lavoro dipendente).

Tale indennità non avrà alcun riflesso sull'importo pensionistico futuro, stante che l'operazione sarà a totale carico dello stato (e non del dipendente così come accadrà con l'APE volontario).

E' prevista pure la possibilità di poter farsi finanziare l'ecedenza, nel caso in cui il valore dell'assegno sia superiore al reddito ponte erogato tramite il sussidio.

La norma sarà operativa sino alla data del 31.12.2018.

A differenza di quanto previsto con l'APE volontario, per l'accesso all'Ape social **non è richiesto** che la pensione futura **non risulti inferiore ad un importo minimo**, né è previsto che chi vi accede si trovi nella condizione di essere a **non più di 3 anni e 7 mesi** dal pensionamento nel regime obbligatorio.

Il beneficiario decadrà dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il **pensionamento anticipato** prima della naturale pensione di vecchiaia.

Nella fattispecie, l'ipotesi si concretizza allorché, ad esempio, un soggetto che accede all'Ape agevolato ha già cumulato 42 anni di contributi e 63 anni di età e continua a lavorare, maturando così, nei 10 mesi successivi, l'anzianità contributiva necessaria per conseguire la pensione anticipata.



pr. v. 455 del 5.1.2017

In questo caso specifico, al compimento della predetta anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi), il sussidio cesserà di essere erogato prima del raggiungimento dell'età di vecchiaia.

Le modalità di attuazione della misura dovranno essere, in ogni caso, disciplinate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

In particolare, il provvedimento dovrà determinare :

le caratteristiche specifiche delle attività lavorative difficili o rischiose sopra citate;

le procedure accertative delle condizioni per l'accesso al sussidio e la relativa documentazione da presentare a tali fini;

gli elementi utili e basilari per l'attività di monitoraggio dell'impiego delle risorse.

Qualora dal monitoraggio delle istanze che sono state presentate ed accolte, emergerà uno scostamento, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie, la **decorrenza della indennità verrà differita**, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. La normativa così congegnata, conduce alla conclusione che l'APE agevolato **non sarà un diritto soggettivo** che l'interessato potrà invocare in qualsiasi momento quanto piuttosto una indennità che **potrà essere compressa o addirittura negata**, laddove le risorse stanziare non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le richieste presentate.

Entro il **31.12.2018** il governo dovrà verificare i risultati della sperimentazione, al fine di proporre o meno una sua eventuale prosecuzione.

Il **secondo intervento** è quello meno problematico, anche perché la sua reale efficacia la vedremo a partire dal 2018.

Già per le pensioni liquidate a partire dal 1° gennaio 2015, la legge di stabilità di quell'anno, a fronte delle oggettive difficoltà applicative, "sospese" l'efficacia delle decurtazioni applicabili alle pensioni anticipate prima del compimento del 62° anno di età, ma tale sospensione sarebbe stata applicabile solo per le prestazioni i cui requisiti fossero maturati entro il 31.12.2017.

Dal 2018 la penalizzazione avrebbe trovato totale applicazione senza alcuna deroga, ma con la legge di bilancio per il 2017 viene definitivamente soppressa.

Il **terzo intervento** è relativo al cumulo gratuito dei periodi assicurativi .

Non si tratta di una ricongiunzione vera e propria, nel senso che sia la legge n° 29/1979, sia la legge n° 45/1990, rimangono applicabili senza alcuna modifica e restano delle alternative praticabili con tutte le relative onerosità.

In pratica il cumulo è una semplice modifica alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 239, della legge n° 228/2012 (legge di stabilità 2013), che si muove però su due aspetti particolarmente rilevanti:

- a. da un lato si rende possibile applicare le regole del cumulo non solo per accedere alla pensione di vecchiaia con le regole Fornero, bensì si estende quella possibilità anche per accedere alla pensione anticipata , dando atto tuttavia che al momento appare non possibile il cumulo per altre prestazioni di ex anzianità (come opzione donna) ;
- b. dall'altro lato si elimina una delle condizioni che fu inserita nella norma, e cioè la necessità che il lavoratore non avesse maturato il diritto a pensione in nessuna gestione.

Tutto il resto rimane inalterato:

- la platea dei beneficiari riguarda tutti i fondi pensione (regime generale dell'AGO, i fondi sostitutivi, i fondi esclusivi e la gestione separata), ivi incluse le Casse dei liberi professionisti , che invece erano escluse nella l. 228/2012 ;

le regole di calcolo di ciascuna quota di pensione sono quelle applicabili a ciascun ordinamento



prot. n. 455 del 5.6.2017

in funzione della collocazione temporale dei rispettivi periodi;

- le retribuzioni pensionabili sono individuate all'interno di ciascuna gestione;
- per definire l'eventuale criterio di calcolo retributivo o misto l'anzianità contributiva dei 18 anni al 31.12.1995 viene rilevata tenendo conto di tutte le contribuzioni possedute dal lavoratore.

Sono inoltre introdotte specifiche norme transitorie per tutelare i lavoratori che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione non ancora definite dagli Enti previdenziali, al fine di consentire loro l'accesso alternativo all'istituto del cumulo e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate.

Il quarto intervento riguarda i lavoratori precoci, intendendo per tali coloro i quali possono vantare 12 mesi di contribuzione, anche non continuativa, derivanti da effettiva attività lavorativa, prima del compimento del 19° anno di età.

La suddetta condizione, tuttavia, non introduce un intervento a pioggia a favore di tutti coloro che la possono realizzare, bensì apre una griglia di opportunità diverse per diverse figure di lavoratori, fermo restando che anche tali opportunità troveranno applicazione a partire dal 1° maggio 2017.

La prestazione a cui sarà possibile accedere è appunto la "*pensione anticipata*" per la quale saranno sufficienti 41 anni di contribuzione (assoggettati alla dinamica di speranza di vita dal 2019), in luogo dei 42 anni e 10 mesi per gli uomini e dei 41 anni e 10 mesi per le donne.

Potranno cioè accedere a pensione con quel meccanismo i lavoratori che posseggono alternativamente uno dei seguenti requisiti:

1. essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e avere concluso integralmente la prestazione Naspi loro spettante da almeno tre mesi;
2. assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104;
3. avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
4. essere lavoratori dipendenti di cui alle professioni di seguito indicate che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni per i benefici correlati ai lavori usuranti.

Le professioni di cui al punto 4 sono le seguenti:

- a. operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- b. conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- c. conciatori di pelli e di pellicce
- d. conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- e. conduttori di mezzi pesanti e camion
- f. personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- g. addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- h. professori di scuola pre-primaria
- i. facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- l. personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- m. operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Le norme richiamate sono sicuramente applicabili anche a diversi lavoratori delle pubbliche amministrazioni, ma con la seguente specifica :

infatti, ad eccezione di quanto previsto ai fini della eliminazione delle penalizzazioni per le pensioni anticipate liquidate prima del 62° anno di età, in tutti gli altri 3 interventi viene inserita una condizione ulteriore solo per i pubblici dipendenti.



not. v. 455 del 5.1.2017

Nella versione "social" dell'A.Pe. (ove gli oneri a carico dello Stato), infatti, se ad accedere alla pensione anticipata di vecchiaia (non prima del 63° anno di età e per un massimo di 3 anni e 7 mesi) fosse un pubblico dipendente, per questo è previsto che i tempi di attesa per la liquidazione del TFS/TFR da parte dell'INPS non iniziano a decorrere dalla data del collocamento a riposo, bensì dal compimento dell'età normale per la vecchiaia, oggi i 66 anni e 7 mesi, fermo restando che trattandosi di "dimissioni volontarie" il tempo di attesa sarà poi quello dei 24 mesi + 90 giorni. Altrettanto accade al momento in cui si accederà a pensione anticipata con il meccanismo del nuovo cumulo; se ad accedervi sarà un dipendente pubblico per questo è previsto che i tempi di attesa per la liquidazione del TFS/TFR da parte dell'INPS non iniziano a decorrere dalla data del collocamento a riposo, bensì addirittura dal compimento dell'età normale per la vecchiaia, oggi i 66 anni e 7 mesi, fermo restando che trattandosi anche qui di "dimissioni volontarie" il tempo di attesa sarà poi quello dei 24 mesi + 90 giorni.

Lo stesso impianto troverà applicazione nel momento in cui si accedesse a pensione con le regole dei lavoratori precoci; se ad accedervi sarà un dipendente pubblico per questo è previsto che i tempi di attesa per la liquidazione del TFS/TFR da parte dell'INPS non iniziano a decorrere dalla data del collocamento a riposo, bensì dal momento in cui detto lavoratore avrebbe maturato i normali requisiti per la pensione anticipata, oggi i 42 anni e 10 mesi per gli uomini e i 41 anni e 10 mesi per le donne, fermo restando che trattandosi di nuovo di "dimissioni volontarie" il tempo di attesa sarà poi sempre quello dei 24 mesi + 90 giorni.

ULTERIORI INTERVENTI DELLA LEGGE DI STABILITA' IN AMBITO PREVIDENZIALE E PENSIONISTICO

a) Opzione donna

Con la Legge di Bilancio 2017 oltre alle novità in ambito pensionistico e previdenziale sopra dettagliate, è stato affrontato anche il regime sperimentale **opzione donna**.

Facendo seguito a precedenti note informative sull'argomento, divulgate da questo Servizio, per poter fruire dell'opzione donna i requisiti richiesti (di cui all'art.1 c.9 l. 243/2004) erano di 35 anni contributivi unitamente a 57 anni di età se dipendenti.

Con l'opzione donna, si ricorda, si può uscire con un anticipo quindi di diversi anni rispetto ai requisiti previsti dalla riforma Fornero a patto però di accettare una decurtazione sull'assegno pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo.

La facoltà di opzione non è invece esercitabile dalle lavoratrici iscritte alla gestione separata o che comunque intendano utilizzare la contribuzione presente in tale gestione per perfezionare il requisito contributivo (ad. es. con cumulo gratuito di cui sopra rispetto alla prevista e ancora attuale totalizzazione).

Con l'adeguamento alla speranza di vita però, alcune lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958 erano rimaste escluse dalla possibilità di esercitare l'opzione donna.

A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1 comma 281 della l. 208/2015 e dall'art.1 co.222 della Legge di bilancio 2017 possono esercitare l'opzione le lavoratrici dipendenti in possesso di 57 anni e 35 anni di contributi entro il 31.12.2015, ancorchè per effetto dell'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita Istat e del meccanismo delle finestre, la prima data utile di decorrenza della pensione si apra successivamente alla data del 31.12.2015.

Per questa tipologia di prestazione resta in vigore la c.d. finestra mobile secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti.

Con l'approvazione di tali ultime disposizioni è venuta sostanzialmente meno la restrizione prevista



MA. v. 455 del 3.1.2017

dall'Inps con le circolari 35 e 37 del 14 marzo 2012 che avevano interpretato la data del 31 dicembre 2015 come termine entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della prestazione . L'Inps ha confermato questa interpretazione con la circ. 45/2016

Da qui assume particolare rilievo la **proroga approvata fino al 31 luglio 2016 per centrare il requisito anagrafico**, fermo restando l'aver conseguito quello contributivo entro il 31 dicembre 2015, atteso che le nate nell'ultimo trimestre del 1958 vengono incluse nell'opzione donna ma devono raggiungere , per effetto della speranza di vita , un 'età pari a 57 anni e 7 mesi .

Ciò comporta che la decorrenza della pensione , per l'ultima lavoratrice possibile inclusa , avverrà non prima del 1 agosto 2017.

Le nate nell'ultimo trimestre del 1958, quindi, matureranno il diritto ad esercitare il regime sperimentale entro il 31 luglio 2016.

Questo significa che l'erogazione della pensione per queste lavoratrici potrà avvenire dopo ulteriori 12 mesi, ovvero entro il 1 luglio 2017 (che si segnala solo per informazione completa ,per le lavoratrici autonome slitta al 1 febbraio 2018 poichè per loro la finestra mobile è di 18 mesi).

b) VIII salvaguardia

Con circolare del Ministero del Lavoro numero 41 dello scorso 29 dicembre 2016 sono stati regolati gli adempimenti necessari per il lavoratori che si riconoscono nei profili di tutela individuati dalle lettere d) ,e) ed f) dell'articolo 1 comma 214 della legge 232/2016 , con tempo **fino al 2 marzo 2017** per presentare relativa istanza di accesso all'VIII salvaguardia

L'intervento sposta il termine per maturare i vecchi requisiti per la pensione dall'attuale 6 gennaio 2017 fino alla maturazione della decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2019 (comprensiva della finestra mobile)

Le categorie interessate sono quelle coinvolte nelle salvaguardie precedenti :

- lavoratori autorizzati al versamento volontario dei contributi ;
- coloro che hanno lasciato il posto di lavoro a seguito di accordi con l'azienda o che sono stati licenziati tra il 2007 e il 2011;
- i lavoratori in congedo nel 2011 per assistere figli disabili ;
- coloro che hanno concluso un lavoro a tempo determinato tra il 2007 e il 2011 e poi non hanno trovato un impiego a tempo indeterminato;
- per i lavoratori in mobilità o coloro che beneficiano del trattamento speciale edile , la salvaguardia riguarda chi ha cessato l'attività entro il 2012 e matura i requisiti entro 36 mesi dalla fine dell'erogazione del sostegno al reddito .

c) la RITA

La legge di Bilancio introduce , inoltre, nel nostro ordinamento la c.d. Rita ovvero la rendita Integrativa temporanea anticipata. Si tratta della possibilità di ottenere in anticipo le prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio .

La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici ,del montante accumulato richiesto.

Handwritten signature



Potranno però accedere alla RITA solo coloro che sono cessati dal lavoro e che hanno, in base ad una certificazione che dovrà essere rilasciata dall'Inps, i requisiti per l'accesso all'APE ovvero:

- * essere iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata;
- * età anagrafica minima di 63 anni;
- * maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- * anzianità contributiva di 20 anni;
- * pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE);
- * non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

La presente nota informativa viene inviata per posta elettronica a tutto il personale dipendente ma è cura e responsabilità di ogni Responsabile di servizio dei Dipartimenti in indirizzo voler assicurare che quanto contenuto nella presente comunicazione sia messo a disposizione anche delle risorse umane loro assegnate, di ruolo e non, non raggiungibili tramite casella di posta o assente da lungo periodo in servizio per svariati motivi. La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" "

Monterotondo, Sede Comunale 4 gennaio 2017

Il Responsabile del procedimento
Dr.ssa A. Muratore

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane
trattamento giuridico, Politiche Comunitarie,
Politiche del Lavoro e della Formazione
(Dr. C. De Angelis)

Il Segretario Generale e Dirigente del Dipartimento
del Servizio Risorse Umane trattamento giuridico, Politiche
Comunitarie, Politiche del Lavoro e della Formazione
Dr. M. Di Rocco

)